

N. 2709

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGGIORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

Esenzioni fiscali (IRPEF) per le pensioni
privilegiate ordinarie

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i lavoratori dipendenti (privati e pubblici) vi sono categorie di lavoratori, vale a dire i dipendenti civili dello Stato e del parastato e i dipendenti militari che, nello svolgere il servizio d'istituto, sia civile che militare, hanno contratto malattie invalidanti (o mutilazioni), cui viene, poi, corrisposto un trattamento pensionistico «privilegiato».

Ebbene tale trattamento pensionistico privilegiato viene interamente sottoposto alla tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Altri lavoratori, dipendenti privati, in casi analoghi, in cui hanno subito mutilazioni o invalidità permanenti percepiscono invece rendite pensionistiche, esenti da ritenute fiscali.

La disparità di trattamento è evidente e quindi occorre ripristinare le «pari condizioni».

La disparità di trattamento opera nei seguenti casi:

1) nelle pensioni di guerra, totalmente escluse dal prelievo fiscale (IRPEF);

2) per le pensioni statali «tabellari», spettanti ai militari che hanno reso servizio militare di leva, che, com'è noto, hanno il carattere dell'obbligatorietà. Queste pensioni a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989, sono totalmente escluse dal prelievo fiscale (IRPEF);

3) nel campo privatistico a tutti i titolari di pensione (*rectius*: rendite INAIL) spettante ai lavoratori privati per infortunio patito nel corso della normale attività lavorativa;

4) per le pensioni dovute agli invalidi civili.

Continua ad essere tassata invece la pensione privilegiata ordinaria (statale), che

viene erogata dalle Direzioni provinciali del tesoro, ai dipendenti civili, militari e degli enti locali (regioni, province, comuni):

La disparità di trattamento è evidente e per tale ragione il proponente, con il presente disegno di legge, desidera eliminare l'assurda disparità e riportare, così, serenità fra quanti pubblici servitori dello Stato hanno subito menomazioni fisiche per causa del normale servizio civile o militare; si tratta in particolare di civili e militari titolari di trattamenti pensionistici di cui all'articolo 64 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

L'evidente disparità di trattamento non è coerente col principio di eguaglianza costituzionale voluto dall'articolo 3 della Costituzione italiana.

Si concretizza poi un'altra sperequazione se l'invalido per motivi di servizio risulti essere un militare ovvero un civile (inclusi i dipendenti degli enti locali).

Ebbene mentre alla categoria dei militari viene riconosciuta, in aggiunta alla pensione di cui all'articolo 52 del citato testo unico, il beneficio pari all'aumento di un decimo ai sensi dell'articolo 67, quarto comma, del medesimo testo unico, al personale civile con la medesima invalidità e invalido per servizio, tale decimo non viene riconosciuto.

Con la presente proposta il proponente si prefigura due scopi:

chiedere al Parlamento la defiscalizzazione limitatamente alla quota del 10 per cento della pensione privilegiata ordinaria;

estendere il beneficio dell'aumento del decimo anche in favore dei dipendenti civili e degli enti locali, in luogo dell'equo indennizzo che, ove concesso, verrebbe comun-

que recuperato con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Un esempio chiarirà la sperequazione in atto: al militare collocato a riposo, al quale è stata riconosciuta una inabilità per causa di servizio (per esempio 7^a categoria di invalidità) compete una pensione base di lire 40.000.000 annue oltre a lire 4.000.000 annue a titolo di supplemento pari ad un decimo per la «porzione» di invalidità di 7^a categoria.

Ai civili e ai dipendenti di enti locali il beneficio aggiuntivo (nel caso in esame di 4 milioni) non viene riconosciuto.

Con la presente proposta si ritiene di dovere, invece:

1) assicurare la defiscalizzazione in favore del militare della quota di pensione privilegiata (limitatamente, nel caso esemplificato, a lire 4 milioni);

2) estendere la medesima normativa, anche al personale civile e degli enti locali, che si trova nelle medesime condizioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Pensioni privilegiate ai militari)

1. Le pensioni privilegiate ordinarie concesse al personale militare e di tutte le forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) limitatamente alla quota di pensione rappresentata dal decimo di cui all'articolo 67, quarto comma, del medesimo testo unico.

Art. 2.

(Personale civile e degli enti locali)

1. Per il personale civile dello Stato e degli enti locali il trattamento pensionistico privilegiato è liquidato con le norme stabilite per i militari, se più favorevole.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano ai trattamenti pensionistici liquidati e a quelli da liquidarsi, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 12 miliardi annui si provvede per l'anno 1998 e se-

guenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998 e seguenti.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

